

Prot. n. 55613 del 27.10.2010

**COLLEGIO DEI REVISORI
Comune di ERCOLANO**

Al Settore Finanze e Controllo

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio.

Vi rimettiamo il parere in oggetto per gli opportuni adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ercolano, 27 ottobre ' 10

Distinti Saluti

F.TO Pietro Paolo Mauro

F.TO di Tuoro Michelina

F.TO Antonio Scognamiglio

COLLEGIO DEI REVISORI
Comune di
ERCOLANO
Provincia di Napoli

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ERCOLANO composto da
Mauro Pietro Paolo, di Tuoro Michelina e Scognamiglio Antonio

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data **22 ottobre 2010**:

- ❖ Documento prot. gen. N. 53827 del 18/10/2010 con allegati: verbale del 15/10/2010 della Delegazione trattante dell'Ente, oltre Ipotesi di CCDI per il fondo per le risorse decentrate anno 2010;
- ❖ Relazione tecnico-finanziaria, prot. 54330 del 19/10/2010;

VISTO

- l'art. 48, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, che stabilisce *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dal Collegio dei revisori dei conti”*;
- l'art. 5, comma 3, del Ccnl. 1° aprile 1999 (così come modificato dall'art. 4 del Ccnl. 22 gennaio 2004), che, oltre ad aver individuato il Collegio dei revisori quale organo competente ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ha definito i termini entro cui tale verifica deve essere svolta;
- l'art. 1, comma 196, della legge 23.12.2005 n. 266
- l'art. 67, comma 12, della legge 6.8.2008 n. 133
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, unitamente alle variazioni finora effettuate;

Riscontrato che:

- in data 15/10/2010 è stato sottoscritto, da parte della Delegazione Trattante, un ipotesi di CCDI del personale non dirigente del Comune di Ercolano per l'annualità 2010;
- il Dirigente del settore finanza e controllo ha attestato la copertura finanziaria per il finanziamento degli istituti economici disciplinati nell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo area non dirigenti;

Premesso che

- o l'art. 40, comma 3, del citato Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non*

previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Di seguito le clausole difformi sono nulle e non posso essere applicate”.

L'Organo di revisione rileva, dalla documentazione citata in epigrafe, l'esatta quantificazione della spesa complessiva a carico degli esercizi a cui il Contratto stesso si riferisce, evidenziando che vengano esplicitamente indicate le risorse previste in bilancio a copertura di tale spesa.

Pertanto, ciò premesso quest'Organo di revisione esprime parere favorevole circa la coerenza degli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto decentrato rispetto ai vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'Ente.

Ercolano, 26 ottobre 2010

Il Collegio dei Revisori
Pietro Paolo Mauro

di Tuoro Michelina

Antonio Scognamiglio